



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

### **Ufficio VI**

---

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**VISTO** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A."*, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;*

**VISTA** la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge n. 95/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

**VISTA** la circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modifiche e integrazioni, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e

lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari, aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni, il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

**VISTO** l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità"*;

**VISTO** l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"*;

**VISTO** il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

**VISTO** l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"*;

**VISTO** l'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone, con riferimento ai contratti sotto soglia, che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata;

**VISTO** l'articolo 216, comma 27-octies, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici, rimangono in vigore le linee guida adottate l'Autorità Nazionale Anticorruzione per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure;

**VISTE** le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., secondo cui " (...) *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (...) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (...) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture (...) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016*";

**VISTO** l'art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., secondo cui "*Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso*";

**VISTO** l'art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in forza del quale "*sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi (...) ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)*"

**VISTO** il contenuto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in tema di "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

**VISTO** l'art. 83, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS-CoV-2, e successive deliberazioni;

**VISTO** da ultimo, il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" sottoscritto in data 3 aprile 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

**VISTE** le Linee guida per la regolamentazione delle misure per la "Fase 2" nelle sedi centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla nota n. 49001 del 12 maggio 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità recante "*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento*" aggiornato al 15 maggio 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev.2 dell'Istituto Superiore della Sanità recante "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*" e successivo aggiornamento Rapporto ISS Covid-19 n° 11/2021-Versione del 18 aprile 2021;

**VISTA** la Circolare de Ministero della Salute, Direzione generale della Prevenzione sanitaria, del 22 maggio 2020 recante "*Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento*";

**VISTA** la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 con oggetto "*Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTO** il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

**VISTO** il "Protocollo anti-contagio sedi MEF", sottoscritto in data 29 luglio 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, contenente misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori "in presenza" e dei terzi;

**VISTA** la Determina prot. n. 101557 del 7 ottobre 2020 a firma del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante ulteriori misure in materia di sicurezza all'interno della sede centrale del MEF, e successive integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, recante disposizioni per il pubblico impiego inerenti le modalità di svolgimento del lavoro in presenza e, in particolare, l'articolo 1 che prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le PP.AA. è quella svolta in presenza;

**VISTO** il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 8 ottobre 2021, in attuazione al citato DPCM del 23 settembre 2021, recante "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

**CONSIDERATO** che il periodo di emergenza sanitaria connessa all'evolversi della pandemia ha portato alla necessità di adottare, nei contesti lavorativi, importanti azioni di contenimento, al fine di garantire adeguati livelli di tutela della sicurezza;

**CONSIDERATO** che in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio, disciplinati dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. devono essere adottate specifiche misure di prevenzione, commisurate all'eventuale rischio di esposizione al virus;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Superiore di Sanità, con il Rapporto n. 5/2020 del 21 aprile 2020, aggiornato con REV. 2 al 25 maggio 2020, ha emanato alcune raccomandazioni circa le operazioni da seguire per il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che consentano la salvaguardia della salute del personale e della collettività, in relazione al contenimento del rischio da contagio del Covid-19;

**CONSIDERATO** che tra le azioni più efficaci l'ISS ha suggerito la pulizia periodica dei filtri di condizionamento ogni quattro settimane, al fine di mantenere adeguati livelli di filtrazione dell'aria circostante;

**PRECISATO** che con il successivo Rapporto I.S.S. n.11/201 Versione del 18 aprile 2021, tale indicazione non è più espressamente riportata ma "si consiglia di eseguire una pulizia periodica anche in funzione del rischio che ogni datore di lavoro vuole assumersi";

**CONSIDERATO** che dato il protrarsi della situazione epidemiologica SARS-Cov-2 e acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso il Palazzo delle Finanze, è opportuno assicurare una periodicità di almeno 4 settimane degli interventi di pulizia straordinaria;

**CONSIDERATO** che il servizio in questione, di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione dei filtri di condizionamento, già affidato a seguito di R.D.O. sul MEPA, è in scadenza;

**CONSIDERATO** che la continuità nella programmazione di tali attività è resa necessaria dalla persistenza dell'emergenza sanitaria che richiede, pur in presenza di un numero ridotto di personale in servizio presso il Palazzo, il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza;

**CONSIDERATO** che per le attività di cui trattasi non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione, stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio X ha curato la redazione di un capitolato tecnico con l'indicazione delle operazioni da eseguire mediante l'utilizzo di specifico personale per un importo mensile stimato di € 20.206,40, IVA esclusa;

**PRECISATO** che nel richiamato capitolato tecnico sono dettagliatamente indicate le modalità di svolgimento delle attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei filtri;

**RITENUTO** che, in ragione dell'entità economica del servizio, dell'opportunità di contenere entro limiti temporali ristretti la durata del procedimento, e, allo stesso tempo, di assicurare il rispetto del principio di rotazione, sussistono nel caso di specie i presupposti per ricorrere alla procedura prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della citata Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto semplificazioni)", e s.m.i.;

**RILEVATO** che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), nell'ambito del Bando "SERVIZI/Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti" è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

**TENUTO CONTO** che, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del citato Decreto nei termini di qualità e di prezzo come di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30, con previsione della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo in capo all'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento sarà individuata, con successivo atto deliberativo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

**CONSIDERATO** che, per espressa disposizione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

**PRECISATO** che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata mediante le previsioni di bilancio per il triennio 2021/2023;

**VISTO** che la procedura è stata registrata con **CIG 902211874C**;

#### **DETERMINA**

1. di avviare una procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'esecuzione del servizio di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione dei filtri dei condizionatori presenti nel Palazzo delle Finanze di Via XX Settembre, 97 Roma;
2. di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip SpA, con la modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O);
3. di invitare almeno cinque operatori economici, che saranno individuati attingendo dall'elenco dei fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., nel rispetto del principio di rotazione indicato nell'art. 36 c. 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e nelle Linee guida attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., quale Responsabile unico del procedimento (RUP) il Sig. Pietro Marsilio, in servizio presso l'Ufficio VI di questa Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili degli acquisti della logistica e gli affari generali, che, ai sensi dell'art. 24 del medesimo Decreto, si avvarrà, per gli adempimenti di carattere tecnico, del supporto dell'Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
5. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., l'Ing. Bianca Lipani in servizio presso l'Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

6. di adottare la modalità di determinazione del corrispettivo a corpo, per la regolare esecuzione del servizio. Il servizio sarà eseguito secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica, nel disciplinare amministrativo e nello schema di contratto. Il servizio sarà svolto per la durata di **sei (6) mesi** decorrenti dalla data di affidamento definitivo del servizio ed il costo stimato a base di gara dell'appalto da aggiudicare ammonta a complessivi **€ 121.238,40** (euro centoventunomiladuecentotrentotto/40) Iva esclusa;
7. di applicare, al fine di selezionare le offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nei termini di qualità e di prezzo come di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;
8. di stabilire, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. di procedere, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione in data del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016

Roma, 13 dicembre 2021

LA DIRIGENTE  
(Dott.ssa Angela Tomaro)